

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 79

**Assegnazione gratuita di sepoltura
a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero principale [e degli altri Cimiteri] del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 80

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 81
Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
generalità del defunto o dei defunti;
il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

le generalità del concessionario o dei concessionari;

gli estremi del titolo costitutivo;

la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

la natura e la durata della concessione;

le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 83

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 81 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Art. 84

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 86

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

[Art. 87

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dalla Statuto, o, in alternativa, al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 88

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 89

**Sepulture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
(nota: trattandosi di presunzione "juris tantum" essa non e' idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma e' necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorita' Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).

Art. 90

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ALLEGATO A

A) DIRITTI SPECIALI

1) Esumazione straordinaria di salma richiesta da "privati"	L.	30.000
2) Tumulazione di salma	L.	20.000
3) Assistenza per autopsie a richiesta della Autorità Giudiziaria	L.	20.000
4) Assistenza a chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L.	20.000
5) Estumulazione di salma	L.	30.000

B) CHIUSURA DEI LOCULI COMPRESI QUELLI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

- loculi longitudinali	L.	200.000
- loculi di testata	L.	120.000

CHIUSURA DEGLI OSSARI COMPRESI QUELLI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

L. 50.000

C) CONCESSIONI CIMITERIALI

CIMITERO DEL CAPOLUOGO E FRAZ. VILLATA

- Aree cimiteriali per costruzione edicole funerarie L. 7.000.000

- Loculi

1° fila dal basso	€.	2.400.000:
2° fila dal basso	€.	2.900.000:
3° fila dal basso	€.	2.900.000:
4° fila dal basso	€.	2.400.000:
5° fila dal basso	€.	2.100.000:
6° fila dal basso	€.	2.000.000:

- Cellette ossario L. 400.000

Per i non residenti le tariffe per i colombari si intendono aumentate del 50%

5466
14 DIC. 74
Classe

VALFENERA
N. 5466
14 DIC. 1996
Classe Fasc.



REGIONE PIEMONTE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI ALESSANDRIA

nell'adunanza del 5.12.1996 con decisione n. 15924

L A S E Z I O N E

Ha esaminato la deliberazione n. 100 C.C. in data 5.11.1996 del Comune di Valfenera;
e, visti gli artt. 46 della Legge 142/1990 e 22 della L.R. 40/1994,

NON HA RISCONTRATO VIZI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO,

fatto salvo il parere del Consiglio Regionale di Sanità che dovrà essere acquisito prima di dare attuazione al Regolamento.

IL SEGRETARIO

Avv. Maria Luisa Angeleri

IL PRESIDENTE

Avv. Giampiero Mazzone

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Alessandria, 10 DIC. 1996
IL SEGRETARIO
(Maria Luisa Angeleri)



Prot. n. 21436

li 10 DIC. 1996

Al Signor Sindaco
del Comune di
VALFENERA

D'ordine del Presidente, si trasmette in copia conforme la suestesa decisione.

EP/pb



IL SEGRETARIO
(Maria Luisa Angeleri)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: CAMISOLA GIUSEPPE

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ALFIERI CONCETTA

F.to: MELICA DR. GIUSEPPINA

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' albo pretorio, nella sede del Comune, oggi 26.11.86 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge non avendo il Comitato Regionale di Controllo riscontrato vizi di legittimità:

— decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia della stessa, avvenuto il 22.11.86 protocollo n. 21437/21437

— decorsi 20 giorni dal ricevimento, avvenuto il _____ prot. n. _____ dei chiarimenti ed elementi integrativi dallo stesso richiesti con nota n. _____ del _____

Li 18.01.87

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE